N° 6341/10

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

RE 000378

IL TRIBUNALE DI MONZA

sezione I civile

nella persona della dott.ssa Carmen ARCELLASCHI, in funzione di GIUDICE unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di prima istanza nr. 12964/2008 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 3.11.2008 da

DI PIETRO ANTONIO, rappresentato e difeso dall'avv. Prof. Sergio Scicchitano e dall'avv. Marisa Costelli, elettivamente domiciliato presso ATAP, in Monza, via V. Emanuele II nr. 6

ATTORE

CONTRO

VELTRI CORNELIO rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Paola e prof. Paolo De Caterini, elettivamente domiciliato in Monza, corso V. Emanuele 1, presso lo studio dell'avv. Anna Maria Colzani

SOCIETA' EUROPEA DI EDIZIONI s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore **MANTI FELICE**

GIORDANO MARIO rappresentati e difesi dall'avv. Alessandro Munari di Milano e dall'avv. Claudio Zucchellini, nel cui studio in Monza, via Camperio nr. 8 hanno eletto domicilio per delega a margine della comparsa di costituzione

CONVENUTI

OGGETTO: RESPONSABILITA' EXTRACONTRATTUALE

All'udienza del 27.10.2009 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni come da foglio allegato al verbale di udienza, di seguito trascritte.

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

PER L'ON. ANTONIO DI PIETRO

"Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Monza adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione, difesa e deduzione:

1. **In via preliminare**

a) dichiarare inammissibili e/o tardivamente proposte tutte le domande svolte nei confronti dell'Italia dei Valori per tutti i motivi dedotti in narrativa

2. **Nel merito**

b) dichiarare non corrispondenti al vero le affermazioni in epigrafe rese dal convenuto Elio Veltri, in concorso con il giornalista Felice Manti;

c) dichiarare falsi e diffamatori i "Titoli" della contestata intervista apposti o comunque fatti apporre dal Direttore Mario Giordano;

d) dichiarare responsabili della diffamazione aggravata ex art. 595 commi 2 e 3 c.p. il convenuto Elio Veltri e il giornalista Felice Manti;

e) dichiarare il Direttore Mario Giordano responsabile sia della diffamazione aggravata ex art. 595 commi 2 e 3 c.p. in relazione ai Titoli con cui l'intervista è stata presentata al pubblico sia di omesso colposo controllo di cui all'art. 57 c.p. in relazione al contenuto dell'intervista (ed anche in relazione ai "Titoli" nel caso si dovesse accertare in corso di causa la sua estraneità alla "titolazione" predetta);

f) dichiarare la responsabilità dell'Editore ai sensi dell'art. 11 legge n. 47/1948 in relazione all'art. 2043 c.c..

g) conseguentemente condannare tutti i predetti, anche in solido fra loro, a risarcire all'On Antonio Di Pietro i danni dal medesimo subiti e subendi in dipendenza e per effetto dei fatti per cui è processo, nella misura di un milione di euro (1.000.000,00) od in quella, maggiore o minore, che sarà ritenuta più equa nonché a corrispondere all'attore, a titolo di riparazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 della legge 47/1948, la somma di 200.000,00 euro o quella, maggiore o minore, che sarà ritenuta più equa. Il tutto con gli interessi dalla data del fatto fino all'effettivo versamento;

h) con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali, rimborso IVA e CPA e di cui lo scrivente si dichiara antistatario.

P 27.10.2009 Il Giudice

ORIGINALE

ON.LE TRIBUNALE CIVILE DI MONZA

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
NEL GIUDIZIO RG 12964/2008

ILL.MO G.I. DR.SSA ARCELLASCHI

PER: Cornelio Veltri, rappresentato e assistito dagli avv.ti Francesco Paola e prof. Paolo De Caterini, elettivamente domiciliato in Monza, via Carlo Alberto 1, presso lo studio dell'avv. Anna Maria Colzani.

CONTRO: Antonio Di Pietro.

E NEI CONFRONTI DI: Società Europea di Edizioni spa, quale editore de "Il Giornale", Mario Giordano e Felice Manti.

Voglia l'on.le Tribunale adito contrariis reiectis:

a) delibata la veridicità dei fatti oggetto delle dichiarazioni rese dall'on. Elio Vetri a "Il Giornale" nella intervista resa al giornalista Felice Manti - come contenute nella mail da questi inviatagli ai fini ogni opportuno controllo, e prodotta alla prima udienza - e in ogni caso l'esercizio del diritto di critica politica e di opinione, rigettare la domanda attorea; in ogni caso esclusa la responsabilità dell'on. Elio Veltri per il titolo apposto da "Il Giornale" all'intervista di specie;

b) condannare Antonio Di Pietro alle spese di lite.

Con profonda osservanza.

Roma-Monza, 27.10.2009

Francesco Paola

Paolo De Caterini

TRIBUNALE DI MONZA COPIA PER LA CANCELLERIA

(Sez. I civ. - R.G. n. 12964/08 – G.U. dott.ssa Arcellaschi)

Nella causa promossa dal

DOTT. ANTONIO DI PIETRO, con l'Avv. Prof. Sergio Scicchitano e l'Avv. Marisa Costelli,

- attore -

CONTRO

SOCIETA' EUROPEA DI EDIZIONI S.P.A., IL DOTT. MARIO GIORDANO E IL DOTT. FELICE MANTI, tutti con gli Avv.ti Alessandro Muanri e Claudio Zucchellini

- convenuti -

NONCHÉ CONTRO

DOTT. ELIO VELTRI, con gli Avv.ti Francesco Paola e Prof. Paolo De Caterini

- convenuto -

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI ALLEGATO AL VERBALE DI UDIENZA DEL 27 OTTOBRE 2009 NELL'INTERESSE DI SOCIETÀ EUROPEA DI EDIZIONI S.P.A., DEL DOTT. MARIO GIORDANO E DEL DOTT. FELICE MANTI

* * *

LaSocietà Europea di Edizioni S.p.A., il Dott. Mario Giordano e il Dott. Felice Manti, come sopra rappresentati e difesi, così precisano le proprie

CONCLUSIONI

rigettare tutte le domande formulate dall'attore, in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi tutti esposti in narrativa.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

Si dichiara di non accettare il contraddittorio sulle domande nuove formulate o formulande dalle altre parti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'on. ANTONIO DI PIETRO ha convenuto in giudizio CORNELIO VELTRI, unitamente alla società editrice del quotidiano "Il Giornale", al giornalista e al direttore, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti in relazione alla pubblicazione, sul quotidiano "Il Giornale" del 8.8.2008 di un'intervista a CORNELIO VELTRI, il cui contenuto assume essere diffamatorio nei suoi confronti.

L'articolo, prodotto quale doc. 1 di parte attrice, reca il titolo:"Vi racconto tutti i maneggi del mio ex amico Di Pietro Quando tesserò 241 criminali".

L'attore ritiene che il contenuto dell'articolo sia diffamatorio, con particolare riferimento al titolo, laddove si afferma che ANTONIO DI PIETRO tesserò 241 criminali e con riferimento alla dichiarazione resa da CORNELIO VELTRI : "Sa che i soldi del finanziamento pubblico finiscono a loro tre e non al partito" "C'è un ordinanza del giudice civile di Roma dove si legge:""L'associazione è nettamente distinta dal partito, non può chiedere finanziamento pubblico"".

I convenuti hanno chiesto il rigetto della domanda, assumendo che la condotta censurata costituisce espressione del diritto di critica e di cronaca.

Giova premettere che, secondo il consolidato orientamento della S.C., vi è legittimo esercizio del diritto di cronaca soltanto quando vengano rispettate le seguenti condizioni: - A) la verità (oggettiva o anche soltanto putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) delle notizie; verità che non sussiste quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano, dolosamente o anche soltanto colposamente, taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato; ovvero quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive ovvero da sottintesi, accostamenti, insinuazioni, allusioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore (od ascoltatore) rappresentazioni della realtà oggettiva false (che si esprime nella formula che "il testo va letto nel contesto", il quale può determinare un mutamento del significato apparente della frase altrimenti non diffamatoria, dandole un contenuto allusivo, percepibile dall'uomo medio); - B) la continenza e cioè il rispetto dei requisiti minimi di forma che debbono caratterizzare la cronaca ed anche la critica (e quindi tra l'altro l'assenza di termini esclusivamente insultanti); - C) la sussistenza di un interesse pubblico all'informazione (ex multis: Cass. n. 5146/2001; Cass. 18.10.1984, n. 5259; Cass. n. 15999/2001; Cass. 15.12.2004, n. 23366, da ultimo Cass. 1976/2009).

Quanto al titolo, va rilevato che è oggettivamente diffamatorio, laddove si afferma che ANTONIO DI PIETRO **tesserò 241 criminali** e non corrisponde al contenuto dell'intervista resa da VELTRI, il quale si è limitato a dichiarare di aver scoperto che "da via Popilia a Cosenza, la strada della criminalità, arrivarono 241 iscrizioni". Anche il commento del giornalista a tale dichiarazione è

oggettivamente diffamatorio laddove riporta una dichiarazione che VELTRI non ha reso "**Ai tempi dei Democratici per Prodi iscrisse al movimento l'intera via della malavita di Cosenza..**"

Il titolo e il commento da ultimo citato hanno un contenuto oggettivamente diffamatorio e riportano tali circostanze virgolettate, come se fossero dichiarazioni rese da VELTRI che, in realtà, non ha reso tali dichiarazioni.

Si tratta di conclusioni che il giornalista trae dalle dichiarazioni di VELTRI nell'intervista. La circostanza riferita da VELTRI, circa il fatto che, ad un certo punto, c'erano stati in Calabria tesseramenti provenienti da vie, tra cui via Popilia a Cosenza, nota per essere da sempre zona ad alta densità delinquenziale, è stata effettivamente segnalata, nel novembre 2009 all'esecutivo nazionale de "I Democratici" , come si evince dai doc. B/3-B/4-B/5 e B/6 di parte VELTRI. Tale notizia può considerarsi, dunque, vera nei termini in cui è stata riferita da Veltri nell'intervista. Peraltro, VELTRI non ha dichiarato che è stato accertato che sono stati tesserati 241 criminali. Si è trattato di una conclusione tratta dal giornalista, che non trova alcun serio riscontro nella documentazione prodotta, in quanto non risulta accertata.

Pertanto, non può ritenersi che vi sia legittimo esercizio del diritto di cronaca, in quanto la notizia riportata nel titolo e nel commento è oggettivamente diffamatoria e priva di qualsiasi riscontro laddove afferma che Di Pietro ha tesserato 241 criminali. Anche le modalità con cui è stata sottolineata la notizia, riportata nel titolo e nel commento a margine dell'articolo, virgolettata, come se si trattasse di una dichiarazione resa dall'intervistato, hanno una valenza diffamatoria. Il giornalista le ha riportate come dichiarazioni rese da Veltri, mentre ciò non corrisponde al vero.

In relazione a tale condotta, non vi è responsabilità dell'intervistato, che non ha reso la dichiarazione nei termini in cui è stata riportata nel titolo e nel commento.

Peraltro, la responsabilità dell'intervistato deve essere affermata, laddove ha dichiarato che i soldi del finanziamento pubblico non vanno al partito, bensì a ANTONIO DI PIETRO, a Susanna Mazzoleni e a Silvana Mura e laddove ha dichiarato che un'ordinanza del Tribunale di Roma avrebbe affermato che i finanziamenti non possono andare all'associazione.

L'ordinanza del Tribunale di Roma, cui fa riferimento VELTRI CORNELIO nell'intervista, non reca una siffatta affermazione, come si evince dal doc. A/4 di parte VELTRI CORNELIO. L'ordinanza citata ha dichiarato ammissibile l'intervento in giudizio dell'associazione "Italia dei Valori", in quanto portatrice di un interesse giuridico alla definizione del procedimento, per il fatto che l'art. 12 del suo Statuto prevede che le entrate siano costituite anche da rimborsi elettorali. Il procedimento di cui si discute concerneva l'individuazione del soggetto a favore del quale dovevano essere pagati dalla Camera dei Deputati i rimborsi elettorali per gli anni 2005-2006 e 2007 relativi alla Lista Di Pietro-Occhettocon riferimento alle elezioni europee, rimborsi che erano

stati ottenuti dal movimento politico "Il Cantiere" qualificatori come successore de "I Riformatori per l'Ulivo", ma che erano rivendicati, pro quota, anche dall'Italia dei Valori.

L'intervista è diffamatoria laddove si afferma che il finanziamento pubblico non va al partito, bensì personalmente a ANTONIO DI PIETRO, a Susanna Mazzoleni e a Silvana Mura e non costituisce legittimo esercizio del diritto di cronaca, in quanto adombra un comportamento non corretto, sottacendo un'importante precisazione. Il finanziamento va all'associazione Italia dei Valori e non a ANTONIO DI PIETRO, Susanna Mazzoleni e Silvana Mura personalmente, come farebbe intendere Veltri nell'intervista.

Pertanto, la notizia non è oggettivamente vera, laddove dichiara che il finanziamento non va al partito ma a loro tre personalmente, circostanza di cui il convenuto era a conoscenza, in quanto ben sapeva che il finanziamento pubblico va all'Associazione Italia dei Valori e che il Tribunale di Roma non ha ritenuto illegittima tale condotta.

La questione relativa alla legittimità o meno dell'erogazione del finanziamento pubblico all'associazione Italia dei Valori esula dal presente giudizio.

La domanda riconvenzionale, diretta a ottenere la pronuncia di accertamento della nullità/inesistenza dei rendiconti dell'Italia dei Valori è stata tardivamente proposta, nella comparsa di costituzione depositata alla prima udienza, oltre il termine di cui all'art. 166 c.p.c.

Pertanto, va affermata la responsabilità di VELTRI CORNELIO e del giornalista Felice Manti ai sensi dell'art. 2043 c.c., in solido con il direttore, Mario Giordano, quest'ultimo per non aver impedito la diffamazione a mezzo stampa.

Essendovi gli estremi del reato di diffamazione a mezzo stampa, essendo ravvisabile l'elemento soggettivo del dolo, va affermata la responsabilità della società editrice, ai sensi dell'art. 11 L. 47/48.

I convenuti devono essere condannati, in solido, ai sensi dell'art. 2055 c.c., al risarcimento dei danni patiti dall'attore.

Il danno patito consiste nella lesione della reputazione e dell'immagine dell'on. ANTONIO DI PIETRO.

La lesione delle reputazione e dell'immagine costituisce un danno non patrimoniale la cui risarcibilità è pacificamente ammessa, in quanto viene leso un valore di rango costituzionale quale la dignità della persona, la cui inviolabilità è sancita dall'art. 2 Cost. , secondo quanto ribadito, da ultimo, da Cass. S.u. 26973/2008.

Il titolo e il contenuto dell'articolo sono indubbiamente lesivi della reputazione dell'attore, in quanto si afferma che Di Pietro percepisce personalmente il finanziamento pubblico, che non va al suo partito, evidenziando un comportamento illegittimo, contrario ad un'ordinanza di un Giudice e

in quanto si afferma che avrebbe tesserato 241 criminali, in tal modo evidenziando una condotta poco etica da parte del fondatore di un partito.

Nella determinazione del danno va, peraltro, rilevato che la lesione della reputazione è stata minima.

Il contenuto dell'intervista poteva, comunque, indurre nel lettore il dubbio che, una parte dei voti di via Popilia, provenissero da ambienti malavitosi, anche a prescindere dal titolo e dal commento a margine. Tale considerazione riduce la portata lesiva ma non esclude il carattere diffamatorio dell'articolo, in quanto il giornalista, nel legittimo esercizio del diritto di cronaca, deve riferire circostanze vere e il titolo in questione non riporta una notizia vera, per le ragioni già esposte. E', comunque, diverso il convincimento in termini dubitativi che il lettore può trarre dalla lettura di un articolo, dall'affermazione, in termini di certezza, che Di Pietro abbia tesserato 241 criminali.

Analogamente deve ritenersi per la circostanza, riferita da Veltri, che il finanziamento vada a Di Pietro, alla Mazzoleni e a Silvana Mura, in quanto la circostanza è riferita in un contesto, nel quale si parla dell'Associazione Italia dei Valori, composta dai medesimi soggetti (Di Pietro, Mazzoleni e Mura), per cui, in definitiva, la notizia finisce per dettare un sospetto circa la liceità della condotta censurata, il che non elimina la portata diffamatoria della notizia, ma ne riduce l'efficacia lesiva.

In considerazione di ciò, si ritiene di liquidare, in via equitativa, a titolo di risarcimento del danno la somma di euro 40.000,00.

I convenuti devono essere, altresì, condannati a pagare, ai sensi dell'art. 12 L. stampa, l'ulteriore somma di euro 4.000,00 in tal modo determinata in via equitativa, tenuto conto delle considerazioni appena svolte circa la gravità dell'offesa.

Su tali somme sono dovuti gli interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo.

Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. con distrazione in favore del procuratore dell'attore che si è dichiarato antistatario.

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c.

P.Q.M.

Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da DI PIETRO ANTONIO nei confronti di VELTRI CORNELIO, SOCIETA' EUROPEA DI EDIZIONI s.p.a., come sopra rappresentata, MANTI FELICE, GIORDANO MARIO,così provvede:

1) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale in quanto tardiva;
2) condanna VELTRI CORNELIO, SOCIETA' EUROPEA DI EDIZIONI s.p.a., MANTI FELICE, GIORDANO MARIO, in solido tra loro, a pagare, a DI PIETRO ANTONIO, a titolo di risarcimento del danno, la somma di euro 40.000,00 oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo;

3) condanna VELTRI CORNELIO, SOCIETA' EUROPEA DI EDIZIONI s.p.a., MANTI FELICE, GIORDANO MARIO, in solido tra loro, a pagare a DI PIETRO ANTONIO la somma di euro 4.000,00 ai sensi dell'art. 12 L. stampa oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo;

4) condanna i convenuti, in solido, a rimborsare a DI PIETRO ANTONIO le spese del presente giudizio che liquida in euro 200,00 per spese esenti, euro 2.000 per diritti, euro 3.040 per onorari, oltre spese generali (12,50% su diritti e onorari, IVA e cap).

Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.

Così deciso in Monza il 18 gennaio 2010

IL GIUDICE
dr. Carmen Arcellaschi

IL CANCELLIERE C1
Margherita CRIPPA

TRIBUNALE DI MONZA
Depositato oggi
22 FEB 2010
IL CANCELLIERE

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della legge

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Monza, lì 08 APR 2010

Il Cancelliere
IL CANCELLIERE C1
MATTIA IAVARONE

Si certifica che la presente copia è conforme all'originale rilasciata in forma esecutiva a favore di AV. COSTELLI PER ATTORE

08 APR 2010

Il Cancelliere
IL CANCELLIERE C1
MATTIA IAVARONE